



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 29 marzo 2011 (30.03)
(OR. en)**

8122/11

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0140 (COD)**

**CODEC 487
SPG 5
WTO 125
PE 136**

NOTA

del:	Segretariato generale
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Bruxelles, 23 e 24 marzo 2011)

I. INTRODUZIONE

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In questo contesto il relatore, on. Helmut SCHOLZ (GUE/NGL, DE) ha presentato, a nome della commissione per il commercio internazionale, una relazione intesa ad adottare la proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011. Ciò era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra.

II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 24 marzo, il Parlamento ha adottato la proposta della Commissione di regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011. Ciò corrisponde a quanto convenuto fra le tre istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti¹, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

Il testo adottato e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota. Il testo è presentato sotto forma di testo consolidato in cui le parti aggiunte sono evidenziate in ***neretto e corsivo***, le soppressioni sono indicate dal simbolo "■" e le modifiche di tipo linguistico o formale dal simbolo "||".

¹ Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle alla segreteria della direzione "Qualità della legislazione" del Consiglio (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro il 10.11.2010, per meglio preparare la riunione dei giuristi-linguisti con gli esperti nazionali.

Preferenze tariffarie generalizzate *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 marzo 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 (COM(2010)0142 – C7-0135/2010 – 2010/0140(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0142),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0135/2010),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per lo sviluppo (A7-0051/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. invita la Commissione a presentare senza indugio una proposta per un nuovo regolamento relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 marzo 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria¹,

considerando quanto segue:

- (1) Dal 1971 l'Unione accorda preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo nell'ambito del sistema delle preferenze generalizzate (SPG). L'SPG è attuato mediante successivi regolamenti, relativi all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (in seguito denominato "il sistema") il cui periodo d'applicazione è generalmente di tre anni.
- (2) Il sistema attualmente in vigore è stabilito dal regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio² e si applica fino al 31 dicembre 2011, termine dopo il quale il sistema verrà a scadenza, salva l'adozione di un'appropriata azione legislativa che ne assicuri la continuità.
- (3) È opportuno che i miglioramenti da apportare al sistema siano basati su una proposta di nuovo regolamento che tenga conto di considerazioni pertinenti circa l'efficacia del regolamento (CE) n. 732/2008 nel raggiungimento degli obiettivi del sistema. Il nuovo regolamento dovrebbe comprendere le modifiche necessarie ad assicurare l'efficacia continua del sistema. È inoltre di fondamentale importanza che la proposta della Commissione consideri i dati statistici del settore commerciale, disponibili solo a partire dal luglio 2010, sulle importazioni disciplinate dal sistema per il periodo che comprende il 2009, anno segnato da una netta contrazione nel commercio globale anche nei paesi in via di sviluppo. È ugualmente importante assicurare che gli operatori economici e i paesi beneficiari ricevano pronta comunicazione delle modifiche apportate dal nuovo regolamento. Per tali ragioni, il rimanente periodo di validità del regolamento (CE) n. 732/2008 non consente di elaborare una proposta da parte della Commissione e di adottare conseguentemente un nuovo regolamento seguendo la procedura legislativa ordinaria. È tuttavia auspicabile garantire la continuità dell'operabilità del sistema oltre il 31 dicembre 2011 e fino a quando un nuovo regolamento non sia adottato ed entri in vigore. Parallelamente, sono necessarie alcune modifiche tecniche del regolamento per assicurare la coerenza e la continuità dell'operatività del sistema.

¹ Posizione del Parlamento europeo del 24 marzo 2011.

² GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.

- (4) Il periodo di proroga del regolamento (CE) n. 732/2008 non dovrebbe essere indeterminato. Di conseguenza, e al fine di fornire il tempo richiesto dal procedimento legislativo per l'adozione del nuovo sistema SPG, il periodo di validità del suddetto regolamento dovrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre 2013. Qualora il nuovo regolamento diventi applicabile prima di tale data, il periodo di proroga dovrebbe essere corrispondentemente ridotto.
- (5) I paesi in via di sviluppo che soddisfano i criteri di ammissibilità al sistema speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile ed il buon governo (SPG+) dovrebbero poter beneficiare di preferenze tariffarie supplementari in forza di detto accordo se, a seguito di richiesta entro il 31 ottobre 2011 o il 30 aprile 2013, la Commissione decida di concedere loro il suddetto sistema speciale rispettivamente entro il 15 dicembre 2011 o il 15 giugno 2013. I paesi in via di sviluppo a cui sono stati già accordati i vantaggi contemplati dal sistema speciale di incentivazione in conseguenza delle corrispondenti decisioni della Commissione del dicembre 2008 e del giugno 2010 dovrebbero conservare tale status durante la proroga del sistema attualmente in vigore.
- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 732/2008,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 732/2008 è così modificato:

- 1) nel titolo le parole "per il periodo" e "al 31 dicembre 2011" sono soppresse;
- 2) all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, sono aggiunte le seguenti lettere
 - "c) ai fini dell'articolo 9, lettera a), punto iii): quelli disponibili al 1° settembre 2010 come media annuale su tre anni consecutivi;
 - d) ai fini dell'articolo 9, lettera a), punto iv): quelli disponibili al 1° settembre 2012 come media annuale su tre anni consecutivi.";
- 3) l'articolo 9 è così modificato:
 - a) al paragrafo 1, lettera a), dopo il punto ii), è aggiunto quanto segue:

"oppure

 - iii) entro il 31 ottobre 2011, per beneficiare del regime speciale di incentivazione a decorrere dal 1° gennaio 2012;

oppure

 - iv) entro il 30 aprile 2013, per beneficiare del regime speciale di incentivazione a decorrere dal 1° luglio 2013;"
 - b) il paragrafo 3 è così modificato:

- i) la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"I paesi che beneficiano del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo in base a una richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera a), punto i) non sono tenuti a presentare una richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera a), punto ii) o paragrafo 1, lettera a), punto iii) o paragrafo 1, lettera a), punto iv).";

- ii) è aggiunto il seguente comma:

"I paesi che beneficiano del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo in base a una richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera a), punto ii) non sono tenuti a presentare una richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera a), punto iii) o paragrafo 1, lettera a), punto iv). I paesi che beneficiano del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo in base a una richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera a), punto iii) non sono tenuti a presentare una richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera a), punto iv).";

- 4) all'articolo 10, il paragrafo 3, è così modificato:

- a) la parola "oppure" è aggiunta alla fine della lettera b);

- b) sono aggiunte le seguenti lettere:

- "c) entro il 15 dicembre 2011 per una domanda ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto iii),

oppure

- d) entro il 15 giugno 2013 per una domanda ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto iv).";

- 5) all'articolo 32, paragrafo 2, le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2013 o fino alla data stabilita dal nuovo regolamento, qualora anteriore".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente